

Informativa per la clientela di studio

N. 120 del 26.10.2011

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Le condizioni per operare nel regime dei minimi dal 2012

A **partire dal 2012 il regime dei c.d. "contribuenti minimi" subirà delle modifiche.** Le novità più importante riguarda l'aliquota Irpef che passerà dal 20% al 5%.

Per contro, però, il numero di contribuenti che potranno operare in tale regime subiranno una notevole riduzione in quanto:

- ✓ sono previste nuove condizioni per poter rimanere/accedere a tale regime
- ✓ è stato istituito un limite alla durata di 5 anni limite che non vale per i contribuenti più giovani, i quali potranno infatti avvalersene fino al periodo d'imposta nel quale compiono 35 anni.

Di seguito ci dedicheremo all'analisi delle condizioni per poter operare in tale regime illustrando una serie di casi pratici.

Condizioni per operare al regime dei minimi dal 2012

Il regime dei minimi a partire dal 2012 si applicherà a condizione che vengano rispettate tutte le condizioni attualmente previste per tale regime che consistono in:

- conseguire ricavi ovvero percepire compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 30.000;
- non effettuare cessioni all'esportazione;
- non sostenere spese per lavoratori dipendenti, co.co.co. o lavoratori a progetto, né corrisposto compensi ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
- nel **triennio precedente** non effettuare acquisti di beni strumentali, anche tramite appalto, locazione e leasing, per un ammontare superiore a € 15.000.

Non possono, inoltre, usufruire del regime dei minimi, in base all'art. 1, comma 99, Finanziaria 2008 i soggetti che pur in possesso dei citati requisiti di accesso:

- si avvalgono di regimi speciali IVA;
- sono non residenti;
- effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di immobili ex art. 10, n. 8), DPR n. 633/72 o di mezzi di trasporto nuovi ex art. 53, comma 1, DL n. 331/93;
- sono soci/associati di società di persone, associazioni professionali o srl trasparenti ex art. 116, TUIR.

I soggetti che possiedono i requisiti sopra esaminati, affinché possano accedere al regime dei minimi dal 2012, devono verificare la sussistenza delle ulteriori condizioni previste dalla manovra estiva 2011.

In particolare, il beneficio è riconosciuto a condizione che:

- l'attività d'impresa arte o professione sia nuova o iniziata successivamente al 31.12.2007;
- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

Durata del regime

Una ulteriore limitazione prevista per il nuovo regime è data dal fatto che può essere applicata:

- per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata;
- e per **i quattro successivi**.

Tale **limite non vale per i più giovani** i quali potranno rimanere nel regime dei minimi **per più di cinque anni, fino al compimento del 35° anno di età**.

Imposta sostitutiva

Per i nuovi contribuenti minimi o per coloro che vi confluiranno a decorrere dal 1° gennaio 2012 restano sostanzialmente confermate le precedenti agevolazioni seppur con una novità rilevante.

La **percentuale relativa all'imposta sostitutiva** di:

- ✓ Irpef;
- ✓ addizionale regionale;
- ✓ addizionale comunale;
- ✓ Irap;

del 20% per gli attuali contribuenti minimi, scenderà al 5%.

Nuovo scenario dal 2012

Alla luce delle novità portate dalla Manovra Estiva 2011 tutti i contribuenti che ora applicano il regime dei minimi (o che volevano accedervi l'anno prossimo) al 1° gennaio 2012 dovranno verificare di possedere gli ulteriori nuovi requisiti per poter continuare ad operare con le stesse agevolazioni utilizzate fino al 31.12.2011 (con l'aggiunta della tassazione ridotta al 5%).

I nuovi parametri secondo il Governo escluderanno dalla sostitutiva il 96% degli "attuali minimi".

Probabilmente una buona percentuale di contribuenti minimi che dovrà fuoriuscire dal regime sarà costituita da soggetti che svolgono un'attività d'impresa o di lavoro autonomo avente i requisiti previsti dalla legge n. 244/2007 che è però **iniziata prima del 31 dicembre 2007.**

Altre percentuali importanti di contribuenti minimi che dovranno dire addio al regime ad imposta sostitutiva sarà rappresentato da soggetti che pur avendo iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2007:

- abbiano esercitato nel triennio precedente all'ingresso un'attività d'impresa o di lavoro autonomo;
- svolgono un'attività che è una mera prosecuzione di altra già svolta precedentemente in forma di lavoro dipendente o autonomo.

Ma vediamo con una serie di casi pratici i contribuenti che possono continuare ad operare in tale regime e quelli che devono uscire.

Inizio attività nel 2008

Analizziamo il caso di un soggetto che ha iniziato l'attività a partire dal 2008 accedendo direttamente al regime dei minimi, avendo già compiuto 35 anni.

In questa ipotesi, fermo restando il rispetto ovvio dei requisiti dettati dalla L. 244/2007, il contribuente potrà continuare ad applicare il regime dei minimi nel 2012.

Contribuente non ancora 35enne

Qualora un contribuente abbia iniziato dopo il 2008, ma in tale data non aveva ancora compiuto i 35 anni al momento di acquisizione della partita Iva, il regime dei minimi sarà applicato anche oltre il quinquennio dalla data di inizio attività, fino al compimento del 35esimo anno di età.

Se, al contrario il compimento del 35esimo anno di età scade prima del compimento del quinquennio, deve ritenersi che il regime dei minimi sia applicabile fino al compimento del quinquennio.

Contratto di apprendistato

Nel caso in cui il contribuente minimo eserciti un'attività che costituisce una mera prosecuzione di un'attività svolta come dipendente con un contratto di apprendistato, l'accesso al regime dei minimi sarà precluso. Il contratto di apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro a "causa mista" ovvero prevede l'alternanza lavoro-formazione: la prestazione del lavoratore viene scambiata non solo con la retribuzione, ma anche con la formazione professionale finalizzata all'acquisizione della qualifica per la quale è stato assunto. Dato che l'apprendistato costituisce un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato regolato (salvo le norme specifiche) dalla relativa normativa generale che anche per tale rapporto di lavoro valgano le limitazioni introdotte dalla manovra estiva 2011.

Mera prosecuzione di un'attività

Tra le nuove condizioni imposte dal legislatore per poter operare in regime dei minimi dal 1.1.2012 vi è anche quella costituita dal fatto che l'attività da esercitare non corrisponda, in nessun modo, alla mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro autonomo. Il carattere di mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta si desume dalla circostanza che la nuova attività e quella svolta in precedenza presentino il medesimo contenuto economico e si fondino sulla stessa organizzazione di mezzi necessari al loro svolgimento. Inoltre, la prosecuzione si realizza allorché l'attività presenta il carattere di novità unicamente sotto l'aspetto formale, ma nella sostanza viene svolta utilizzando gli stessi beni dell'attività precedente, nel medesimo luogo e nei confronti degli stessi clienti.

Socio nel triennio precedente

Altra situazione che non consente di accedere al regime dei minimi è lo svolgimento nel triennio precedente di attività di lavoro autonomo o d'impresa in forma associata o familiare. Si ritiene che sia sempre condizione ostativa la partecipazione in società trasparenti (snc, sas, etc), mentre al contrario possa ritenersi ininfluenza la partecipazione in società di capitali.

Ex praticante

Situazione completamente diversa è quella dell'ex praticante. Alla luce del nuovo vincolo imposto dal legislatore poteva essere molto penalizzante per gli aspiranti professionisti non poter accedere al nuovo regime. Tale divieto, però, non sussiste per i praticanti per espressa disposizione legislativa.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....